



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di aver stipulato in data 13/08/2010 un contratto di prestito personale con un intermediario cui è succeduto il resistente, poi estinto anticipatamente alla rata 70 di 120; all'esito di alcune verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a polizze collettive contestualmente stipulate; il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date. A dimostrazione di ciò, ha rappresentato che non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; non è stato concesso il recesso, senza costi e riflessi sul costo del credito, per l'intera durata del finanziamento; il beneficiario delle prestazioni è l'intermediario medesimo.

Secondo quanto espone la parte, il TAEG contrattuale è pari al 10,91% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari (come da perizia) all'11,022%; alla luce delle predette considerazioni, al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 co. 7 TUB. Inoltre, poiché il finanziamento risulta estinto anticipatamente alla rata 70, l'istante ha comunque diritto, in ossequio ai principi di cui alla sentenza Lexitor della CGUE, al rimborso delle commissioni contrattuali e degli oneri assicurativi non maturati, quantificati in complessivi € 721,08, dettagliati come segue (si



veda il reclamo per le voci pretermesse nel ricorso): € 58,33 per “spese di istruttoria”; € 50,00 per “commissioni recurring”; € 612,74 per “costo assicurazione”; devono essere rimborsate le spese per la perizia resasi necessaria (€ 100,00), nonché quelle per l’assistenza difensiva (€ 320,00).

L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato che il ricorrente ha stipulato con un intermediario cui è succeduto il resistente, in data 28/06/2010, un contratto di prestito personale poi estinto anticipatamente a giugno 2016; il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all’epoca della stipulazione del contratto; la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell’adesione alla copertura assicurativa; la parte istante non ha provato l’obbligatorietà della polizza in questione; è prevista la facoltà di recesso del cliente dall’assicurazione; nello stesso periodo sono stati stipulati con altri clienti contratti aventi condizioni economiche analoghe, senza l’adesione ad alcuna copertura assicurativa. che non sono applicabili al caso in esame né l’art. 125 bis TUB, non ancora in vigore all’atto della stipula, né l’art. 117 co. 7 TUB, concernente i casi di rinvio agli usi o di applicazione di condizioni sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate; il diritto al rimborso degli oneri assicurativi non maturati, ammontanti ad € 612,75, deve essere esercitato nei riguardi della compagnia assicurativa, essendo il resistente privo, sul punto, della legittimazione passiva; le spese per l’assistenza non possono essere ristrate, sulla scorta degli orientamenti dell’Arbitro.

La parte ricorrente, nelle repliche, ha chiesto al Collegio di chiarire se ogni costo rilevante per il TEG debba essere rilevante anche per il TAEG; ha sostenuto che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 121 TUB, “sarebbe ... logicamente e giuridicamente contraddittorio fornire al consumatore una indicazione del costo complessivo del credito fuorviante rispetto al superamento del tasso soglia per l’usura”; ha affermato che *“una diversa interpretazione priverebbe di ogni significato l’indicazione del TAEG, con la conseguenza che il consumatore potrebbe essere paradossalmente indotto, dal raffronto dei TAEG, a preferire la stipulazione di un finanziamento usurario (con TAEG più basso) ad un finanziamento rispettoso della normativa vigente (con TAEG più alto)”*; ha precisato che in ogni caso, nella fattispecie in esame, *“ricorrono tutti i presupposti utili a ritenere obbligatoria la stipulazione dei contratti di assicurazione”*; ha lamentato che *“i documenti prodotti al fine di provare l’offerta di condizioni simili senza l’adesione a CPI, sono pacificamente inidonei a tal fine, in quanto sono relativi a semplici richieste di finanziamento non sottoscritte dalla Banca che ben potrebbero non essere state accettate dalla resistente e che non provano pertanto l’offerta delle condizioni ivi indicate, ed inoltre in quanto riportano rilevanti scostamenti dal benchmark in termini di importo finanziato, TAN ..., data di erogazione ...”*; ha aggiunto che *“[n]on è ... stato indicato il merito creditizio dei soggetti che hanno richiesto i vari finanziamenti né, tantomeno, ne è stata data evidenza documentale”*.

La parte ricorrente chiede in via principale, l’applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB (*rectius*: 124 TUB), con conseguente: restituzione della somma di € 11.263,57 a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi; rimborso di € 1.470,58 per premi assicurativi; il riconoscimento degli interessi legali dal reclamo; il rimborso di € 320,00 per spese di assistenza e di € 100,00 per la perizia in atti. In via subordinata, la restituzione dei costi assicurativi e degli “eventuali oneri *recurring*” non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del prestito, per un totale di € 721,08.

L’intermediario resistente chiede in via preliminare, di dichiarare il ricorso irricevibile per mancata ottemperanza all’onere probatorio da parte del ricorrente; in via principale, il rigetto del ricorso in quanto infondato.



DIRITTO

La questione sollevata dal presente ricorso concerne in primo luogo la mancata inclusione nel calcolo del TAEG contrattualmente indicato dell'importo del premio assicurativo addebitato dall'intermediario all'attuale ricorrente, con conseguente domanda di applicazione del tasso legale sostitutivo ex art.124 TUB applicabile *ratione temporis*.

Nel caso di specie, il contratto concluso tra le parti dichiara che la polizza stipulata dal contraente ha carattere facoltativo. Tuttavia, com'è noto, tale dichiarazione, di per sé, non è ritenuta probante alla luce dei precedenti resi in materia dai Collegi territoriali, e dallo stesso Collegio di Coordinamento, richiamati oltre.

Pertanto si tratta di esaminare gli indici che possono smentire, o al contrario avvalorare, la conclusione secondo cui il ricorrente stipulò la copertura assicurativa di cui si controverte, senza essere obbligato ad aderirvi per accedere al credito, o per ottenerlo alle condizioni richieste.

La questione sollevata dal ricorrente ha ragione di porsi perché la normativa sul calcolo del TAEG, definito dall'art. 122 TUB vigente *ratione temporis* come il "costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso", risponde alla finalità di fornire una chiara e immediata rappresentazione del costo totale del credito espresso in percentuale, con calcolo su base annua, dell'importo totale del credito. In proposito, bisogna aver riguardo alle disposizioni della Banca d'Italia del luglio 2009 e al DM 8 luglio 1992 (vd. anche Coll. Coord., dec. n. 23293/2018). Quanto agli interrogativi sollevati dal ricorrente circa la differenza tra TAEG e TEG si rileva che la difformità tra i due indici deriva dalla normativa di riferimento; per le relative formule si rinvia quindi alle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti.

Premesso tutto questo, come si è detto, si è pronunciato in proposito il Collegio di Coordinamento con la propria decisione n. 10621 del 12/09/2018 e con le altre decisioni conformi, rese nella medesima data. Il Collegio, al riguardo, ha affermato che:

"...fermo restando che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo."

Non è dubbio che nel caso di specie gli indici in questione ricorrano. Peraltro, la medesima decisione del Collegio di Coordinamento n. 10621 del 12/09/2018 ha precisato che gli indici ora ricordati non danno luogo a presunzioni irrefragabili. Infatti, nonostante la loro presenza, altri indici, tra cui spicca la conclusione da parte dell'intermediario di contratti proposti a condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio, possono deporre nel senso opposto, vale a dire condurre a concludere che la stipula della copertura assicurativa non sia stata imposta al cliente come condizione per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni proposte. Tale orientamento è stato ulteriormente puntualizzato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 16291 del 26/07/2018 che qui parimenti



si richiama.

L'intermediario resistente ha prodotto copia di due contratti conclusi con altri clienti, senza copertura assicurativa, che, secondo quanto attesta l'intermediario, avevano identico merito creditizio rispetto all'attuale ricorrente. Tali contratti risultano utilmente comparabili con quello concluso tra l'intermediario e l'attuale ricorrente, secondo le indicazioni offerte dalla decisione nr. 16291/2018 del Collegio di coordinamento, sopra citata.

Pertanto, sulla scorta di questo rilievo, il Collegio ritiene che l'intermediario abbia addotto elementi di prova sufficienti a soddisfare l'onere della prova posto a suo carico, e quindi la domanda formulata in via principale non è accolta..

In merito alla domanda formulata in subordine, di retrocessione delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti, il Collegio rileva che è stato versato in atti il conteggio estintivo, elaborato alla data del 17/6/2016, da cui non risultano abbuoni per interessi, oneri assicurativi o commissioni. Nel documento non è posto in evidenza il numero di rate pagate al giugno 2016; parte ricorrente ha sviluppato i propri calcoli, fin dal reclamo, considerando un residuo di 50 rate, che implica il saldo di 70 ratei al momento dell'estinzione. L'intermediario sul punto non ha sollevato obiezioni; il dato è coerente con la data di stipula del contratto ad agosto 2010.

Ciò premesso, si rileva che in atti vi è evidenza di criteri – pare, tra l'altro, sostanzialmente equivalenti al *pro rata temporis* - di determinazione del rimborso assicurativo, dovuto in caso di estinzione anticipata, nonché della loro accettazione *ex ante* da parte del cliente (vd. infra; cfr. Coll. Coordinamento n. 10035/2016 dell'11.11.2016);

Si rileva ulteriormente che il premio della polizza danni risulta gravato di € 21,92 per imposte, le quali non sono soggette a restituzione. Pertanto gli oneri assicurativi sono da restituire secondo i criteri contrattualmente determinati.

Per quanto concerne il rimborso delle commissioni contrattuali, si rileva anzitutto come l'istante, nel ricorso, abbia chiesto il ristoro della commissione istruttoria e di "commissioni recurring". La voce "commissioni recurring" non si rinviene nel contratto e, considerato l'importo indicato (€ 120,00), esse potrebbe identificarsi con l'ammontare complessivo dei costi di riscossione rate (€ 1,00 a rata, come da contratto) computato dal perito per l'elaborazione del TAEG. L'importo in questione non è però stato addebitato anticipatamente, posto che il netto erogato corrisponde perfettamente alla differenza tra il finanziato, da un lato, e le spese di istruttoria nonché il premio assicurativo, dall'altro; per questa ragione la somma non deve essere oggetto di rimborso. Tra i costi addebitati anticipatamente al cliente figurano solo, oltre al premio di polizza, le spese di istruttoria, che ammontano ad € 140,00. In assenza di ulteriore descrizione, l'orientamento condiviso dei Collegi considera le spese di istruttoria *up front*, a meno che non risultino manifestamente abnormi (superiori esemplificativamente ad € 1.000,00). Circa la rimborsabilità degli oneri in caso di estinzione anticipata, indipendentemente dalla loro natura (*recurring o up front*), la ricorrente ha richiamato la recente sentenza Lexitor della CGUE, senonché tale pronuncia concerne l'interpretazione della Direttiva 2008/48/CE, recepita in Italia dal D.Lgs 141/2010 entrato in vigore il 19/09/2010, mentre il contratto – come già illustrato – è stato stipulato il 13/08/2010, pertanto sul punto bisogna considerare la normativa applicabile *ratione temporis*. Il contratto risulta infatti sottoscritto il 13/8/2010, prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 (19/9/2010). I Collegi si sono confrontati in merito all'applicabilità delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 141/2010 (in attuazione della Direttiva 2008/48/CE) ai contratti stipulati anteriormente ma ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle stesse. In particolare, la questione è stata esaminata con riguardo alla materia della cessione del quinto e alla disciplina riservata alla penale di estinzione anticipata (art. 125-sexies TUB, co. 2 e 3), considerato che l'art. 30, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE stabilisce che la stessa "non si applica ai contratti di credito in



corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. Orbene, si è ritenuto che le disposizioni di cui al D.Lgs. 141/120 devono essere applicate anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, purché estinti dopo, in quanto il legislatore nazionale non ha espressamente recepito la regola di cui all'art. 30, co. 1 della Direttiva 2008/48/CE. Sempre secondo l'orientamento dei Collegi il previgente art. 125 c. Il TUB disciplina sostanzialmente analoga al successivo art. 125 sexies TUB (cfr. sul punto: la decisione n. 10763/2019 del Collegio di Bologna). Inoltre, la disciplina sul credito al consumo previgente (art. 121 TUB ss.) concerneva finanziamenti fino ad un limite massimo di € 30.987,41 (importo fissato provvisoriamente dalla L. n. 142/92, in attesa di una delibera CICR, mai emanata). Nel caso in esame, secondo il piano di ammortamento, risulta che il montante lordo ammontava ad € 44.799,60, ma il netto ricavo era pari ad € 29.470,58, ed è quest'ultima la somma da ritenere ai fini della suddetta soglia. Infatti, vale in proposito quanto ritenuto nella dec. n. 19269/2018 del Collegio di Bari (in materia di TAEG):

“Ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, si rileva che la disciplina del credito al consumo all'epoca vigente prevedeva una soglia massima per la relativa applicazione (€ 30.987,41; importo fissato provvisoriamente dalla L. n. 142/92, in attesa di una delibera CICR poi mai emanata, e oggi sostituito dal citato D.lgs. del 2010 con l'importo di € 75.000,00). Nelle FAQ sul Provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia, pur in riferimento alla disciplina oggi vigente, si precisa che: “10.1.7 Calcolo delle soglie di importo del credito ai consumatori [...] La soglia di 75.000 euro deve essere riferita al limite massimo o alla somma totale degli importi messi a disposizione in virtù del contratto di credito (art. 121, comma 1, lett. g, TUB). Ne consegue che essa va riferita al capitale al netto degli interessi e degli altri costi, anche se oggetto di finanziamento”.

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, nonché delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, resa in conformità alla sentenza Lexitor della CGUE in merito alla rimborsabilità dei costi *up front*, è da restituire alla ricorrente la somma in tabella.

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	9,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	41,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	20,54%

rate pagate	70	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				140,00	Upfront	20,54%	28,76		28,76
Totale									28,76

L'importo come sopra calcolato (€ 28,76) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 721,07), che ha computato tutti gli oneri da retrocedere secondo il metodo pro rata lineare includendo, peraltro, i costi assicurativi e di incasso rata. A tale somma, e alla somma dovuta come rimborso degli oneri assicurativi secondo i criteri contrattualmente determinati giusta quanto sopra esposto, si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda relativa al rimborso delle spese di perizia e difesa tecnica non è accolta, in quanto la parte è risultata soccombente in relazione alla domanda principale, e in considerazione del fatto che le norme sul procedimento davanti ai Collegi ABF non richiedono necessariamente l'assistenza di una tale difesa.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 28,76 oltre agli oneri assicurativi non goduti, da quantificarsi in base alle condizioni contrattuali, il tutto con interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA